

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

E' affidato al datore di lavoro, ai sensi comma 1 art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi comprese eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro nonchè lo spostamento ad una mansione non a rischio (artt.11 e 12 D. Lgs 151/01).

La valutazione del rischio consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare le cause probabili di danni alla salute e per individuare le condizioni di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza e il periodo di allattamento delle lavoratrici.

Ai fini della tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice gestanti, puerpere o in allattamento si è proceduto a paragonare gli elementi identificati nel processo lavorativo con i criteri stabiliti dalla normativa, con particolare riguardo alle condizioni di lavoro ed ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici (art. 11 D. Lgs 151/2001).

Il datore di lavoro ha l'obbligo di:

- non adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonchè ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D. Lgs 151/2001);
- non adibire la lavoratrice al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno del bambino (art. 53 D. Lgs 151/2001);
- non adibire la lavoratrice a lavori vietati, individuati negli allegati A, B e C del D. Lgs. 151/ 2001.

Per ogni specifico profilo professionale si riporta il quadro riepilogativo delle misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata o cambiando la mansione o riducendo i fattori di rischio e i tempi di esposizione.

Misure di prevenzione e di protezione

L'adozione da parte del datore di lavoro delle misure di prevenzione e protezione individuate nel presente documento risulta essere condizione obbligatoria necessaria affinché:

- l'esposizione ai rischi lavorativi della lavoratrice sia evitata e adeguatamente controllata;
- sia tutelata la salute della donna e del bambino.

E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.